

944



REPUBBLICA ITALIANA

In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1ª civile, composta dai Magistrati:

- dott. VITTORIO ROSSI, Presidente
- dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel
- dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1208/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 19 gennaio 2014,

da

C. INVESTMENTS srl in persona del legale rappresentante, P.Iva , rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Petternella e C. Marani

quest'ultimo domiciliataria, Venezia- Mestre, Via come da mandato a margine del reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento C. INVESTMENTS srl in persona del Curatore non costituito,

contro

B. B. , non costituita,

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 33 /2014 del tribunale di Rovigo,

Causa trattata all'udienza del 19 marzo 2015,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

- 1) In via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, come novellato dall'art. 17 del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012, n. 221, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell'istanza di fallimento avvenga

| | |
|----------------|---------------------------------|
| SENT. N. | 844/15 |
| DEF. MINUTA | 09/04/15 |
| N. | 1208 / 2014 F |
| DEPOSITATA II. | 9 APR. 2014 |
| N. | 1067 CRO |
| N. | 317 RE |
| OGGETTO: | OPPOSIZ. SENT. DICHIAR. FALLITO |



secondo le norme del Codice di Procedura Civile in caso di impossibilità di notifica a mezzo pec, e si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, Voglia emettere ex art. 23 Legge 87/1953, ordinanza con la quale disporre l'immediata
40 trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il giudizio in corso, ordinando che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia notificata alle Parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 2) Nel merito, dichiararsi la nullità e/o revocarsi la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 33/14, n. 33/14
45 Fall., a. 28/14 RGNC, n. 471 Cron. n. 216 Rep. in data 13.5.2014, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società C Investments Srl., con ogni conseguente provvedimento.3) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”;

FATTO E DIRITTO

50 Con il reclamo come sopra depositato, C. INVESTMENTS srl, premesso che con sentenza n. 33/20134 del 13 maggio 2014, il Tribunale di Rovigo ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di B. B., ex
55 dipendente, creditrice in forza di sentenza n. 103/2013 e di susseguente esecuzione infruttuosa, ne ha chiesto la revoca.

55 Alla prima udienza del 12 agosto 2014 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica, constatata la insufficienza del termine a comparire ex art. 18 l.f. rinviando al 6 novembre 2014 quando, constatata la mancata costituzione del fallimento e del creditore istante, nonostante regolare notifica, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo prefallimentare e della relazione
60 ex art. 33 del Curatore. Dopo alcuni rinvii anche per acquisizione della relazione di aggiornamento e/o di ulteriore documentazione acquisita dalla curatela, la causa è stata trattenuta in decisione il 19 marzo 2015.

65 Con il primo motivo di reclamo, premesso che la notifica del ricorso ex art. 6 l.f. e pedissequo decreto era stata effettuata in data 13 marzo 2014 a mezzo deposito preso la Casa Comunale attesa la mancanza dell'*account* di
70 posta elettronica certificata e l'esito negativo della notifica presso la sede della società, si lamenta la non conformità agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione del nuovo procedimento di notifica ex art. 15 l.f. sotto il profilo della mancata tutela dell'effettività del contraddittorio perché l'obbligo di aprire una casella di posta elettronica era stato introdotto dopo che la società



si era già posta in liquidazione e perché è stata introdotta una disciplina differenziata con ingiustificata disparità di trattamento per le società fallibili.

75 Va premesso che dall'1 gennaio 2014 il terzo comma dell'art. 15 l.f. , modificato dall'17, co 1 lett a) del decreto legge 179/ 2012 convertito nella legge 221/2012 ha assunto il seguente tenore a decorrere dal 1 gennaio 2014:« III. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura
85 del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede
90 che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

95 Va quindi constatata la regolarità della notifica in conformità alla nuova disciplina dell'art. 15 l.f., peraltro neppure contestata.

100 Va altresì considerato che la questione di costituzionalità appare manifestamente infondata posto che la nuova normativa è stata introdotta al fine di velocizzare le notifiche in ambito prefallimentare svincolandole il più possibile dal mezzo cartaceo e dalle sue ricorrenti lungaggini e che in tale ambito la stessa Suprema Corte Sez. 1, Sentenza n. 32 del 07/01/2008 ha precisato: «in tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporre la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso
105



di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale, anche dopo la modifica all'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011). A riprova le modalità di notifica diventano del tutto identiche sono regolate dal codice di procedura civile laddove le società, fallibili o meno, siano coinvolte in un ordinario giudizio.

Con il secondo motivo viene dedotto il difetto dei requisiti di fallibilità della società rilevando che dai bilanci depositati nel triennio 2008-2010 emergeva che tutti e tre i parametri (ricavi, attivo patrimoniale, passivo) erano sempre rimasti sotto la soglia di legge, che la società posta in liquidazione il 21 ottobre 2011, era sempre rimasta inattiva e non aveva depositato più i bilanci.

Dalla relazione ex art. 33 dimessa dal Curatore in data 14 luglio 2014 risulta che dalla messa in liquidazione la società non ha più depositato neppure le dichiarazioni fiscali né ha consegnato al Curatore le scritture contabili obbligatorie a fini civilistici né a fini fiscali. Tuttavia l'allegazione della cessazione in fatto di ogni attività imprenditoriale risulta effettiva perché lo stesso Curatore conferma che la società, già operante in *franchising* immobiliare per Pirelli Re, è stata sfrattata per morosità dai locali condotti in locazione (in Rovigo, corso) nel corso del 2009, non ha provveduto a cercare altra allocazione né a trasferire la sede è sempre rimasta fissata come in precedenza ancorché i locali fossero stati occupati dalla libreria Anche il dott. S: (B:), che aveva seguito come commercialista la società, ha confermato al Curatore l'inattività della società dal 2010 in avanti. Il passivo fallimentare, ricostruito dal Curatore, ammonta ad € 188.356,77 ed è appena inferiore a quello (€ 191.192,00) dichiarato nel bilancio 2010 e nella situazione patrimoniale per il 2013 (elaborata post fallimento). L'attivo consta di soli € 20.468,00 ma in realtà è inferiore perché né la cassa contanti (€ 1.378,00) né le immobilizzazioni sono state consegnate ed anche le altre attività non sono di facile realizzo. Il Cu-



ratore ha proposto al Gd di non procedere alla verifica del passivo e di avviare il procedimento a chiusura. Ed infatti in data 14 novembre 2014 è stato già approvato il rendiconto.

145 In definitiva deve ritenersi che, malgrado la carenza documentale la quale ha ben giustificato la declaratoria di fallimento, può ritenersi raggiunta la ragionevole certezza che nel triennio rilevante ai fini della pronuncia di fallimento la società, già sottosoglia nel triennio coperto dai bilanci depositati, abbia ridotto ulteriormente il livello dei ricavi e del patrimonio netto per effetto della cessazione della sua operatività. Parimenti le verifiche del Curatore hanno evidenziato un indebitamento inferiore a € 200.000,00. Di conseguenza il fallimento va revocato.

150 Si compensano le spese nei riguardi della procedura e del creditore istante, ambedue non costituiti.

PER QUESTI MOTIVI

155 La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

– revoca il fallimento di C. INVESTMENTS srl in persona del legale rappresentante, P.Iva , dichiarato con sentenza n. 33/2014 del tribunale di Rovigo;

160 – compensa le spese tra la reclamante e le altre parti.

Così deciso in Venezia, 19 marzo 2015.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

9 APR 2015



IL CANCELLIERE

Dott. ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 9 APR. 2015

Inviato copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziari di VE
per notifica ai sensi artt. 17, 18 L. FALL.RE
Venezia 9 APR. 2015

Il Cancelliere

Inviato copie conforme della
medesima sentenza al Rep. Imp. e
al Com. Com. Rovigo, al Trib. Ro
e Consiglio Notarile e Arcivescovo
Notarile Ro -
Ve, - 9 APR. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

